
**ORDINANZA CHE DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE
SALE GIOCHI E DEI GIOCHI LECITI.**

N. 5/2011 Registro Ordinanze

N. 9224 Protocollo

II SINDACO

RITENUTO di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco installati all'interno delle attività previste dalle vigenti norme, nonché di apertura al pubblico delle attività di sala giochi.

VISTO R.D. 18/06/1931, n. 773 ed il relativo Regolamento d'esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTE le norme di legge ed i regolamenti comunali in materia.

VISTO lo statuto Comunale.

VISTO il piano di zonizzazione acustica approvato con delibera di C.C. n. 51 del 13/07/2006.

DISPONE

di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco installati all'interno dei locali e/o nelle varie attività, nonché gli orari di apertura al pubblico delle sale giochi, come di seguito specificato:

Art. 1 – ORARIO GIORNALIERO

SALE GIOCHI (sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti) di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. anche con annessa attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande.

L'orario di apertura è fissato come segue:

APERTURA dalle ore 10,00 nei giorni sia feriali che festivi;

CHIUSURA non oltre le ore 24,00 nei giorni feriali e non oltre le ore 01,00 nei giorni festivi.

Orario massimo di apertura giornaliera: 13 ore.

L'operatore all'interno di tale fascia massima sceglie l'orario di apertura al pubblico che intende effettuare.

Gli esercizi che, congiuntamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolgono altre attività commerciali o di servizio osservano l'orario previsto per l'attività prevalente. In base alla Legge Regionale n. 14 del 23 luglio 1999, art. 13 si considerano attività svolte in modo prevalente quelle che occupano non meno dell'80% della superficie di vendita effettivamente utilizzata.

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., nonché apparecchi meccanici ed elettromeccanici installati:

1. negli esercizi commerciali (negozi) i giochi possono essere attivati durante l'orario di apertura dall'attività commerciale nel quale sono inseriti;
2. negli esercizi in possesso della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. (sale bingo, agenzie di scommesse, ecc.) i giochi seguono l'orario dell'attività principale esercitata nel locale;
3. nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e negli alberghi ed esercizi simili, i giochi, possono essere praticati fino all'orario di chiusura degli esercizi nei quali sono installati, giusto rispetto: del numero installabile in relazione alla tipologia e alla superficie del locale nonché del riposo delle persone e della quiete pubblica;

Art. 2 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SALE GIOCHI

I titolari di sale giochi come indicate nell'articolo 1 primo comma devono:

1. comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato, con l'indicazione delle eventuali giornate di riposo settimanale; tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso o di trasferimento in altra sede;
2. rendere noto al pubblico l'orario adottato e l'eventuale giorno di chiusura scelto, con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale;
3. comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura. In caso di forza maggiore, debitamente comprovata, la comunicazione può essere effettuata anche nello stesso giorno;
4. osservare l'orario prescelto;
5. comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a 8 (otto) giorni consecutivi.

Art. 3 – SANZIONI

I contravventori alle presenti norme sono puniti ai sensi di legge e precisamente con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 ed in caso di recidiva (stessa violazione nel corso dell'anno solare) con una eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni.

L'inosservanza dei provvedimenti di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale)

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati ai controlli per il rispetto della esecuzione della presente ordinanza.

Art. 4 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mazzano e revoca ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia.

Dalla Residenza Municipale, 16 maggio 2011



IL SINDACO
Avv. Maurizio ERANZONI